



Dott. Giuseppe Catapano  
NOTAIO

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARE-  
SE-OFANTINA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Allegato "B"

Rep. n. 3147

Racc. n. 2391

**ARTICOLO 1**

E' costituita una società con le finalità di cui al primo comma dell'articolo 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile denominata

**"AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARE-  
SE-OFANTINA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

La società non avrà scopi di lucro e gli eventuali risultati positivi di bilancio dovranno essere reinvestiti per le finalità della società consortile.

**ARTICOLO 2**

La società ha sede in Barletta.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere disposto con decisione del Consiglio di Amministrazione da iscrivere, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese; nelle altre ipotesi il trasferimento della sede è deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario.

**ARTICOLO 3**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaventi (31.12.2020), salvo proroga deliberata dalla assemblea dei soci ai sensi di legge.

**TITOLO II - OGGETTO E SCOPI DELLA SOCIETA'**

**ARTICOLO 4**

Finalità della società è promuovere lo sviluppo ed i fattori competitivi del territorio del comprensorio Nord-barese Ofantino, consolidando le esperienze maturate nel processo di programmazione ed attuazione del Patto Territoriale per l'Occupazione Nord-Barese Ofantino, operando a supporto delle politiche e dei programmi delle Amministrazioni socie nella direzione del sostegno ai processi di crescita civile, sociale ed economica del territorio, del suo tessuto produttivo e delle popolazioni locali, costituendone elemento di integrazione positiva nei processi di globalizzazione in atto. La società, pertanto, opererà avendo riguardo di favorire i processi di modernizzazione, capacity building ed empowerment organizzativo delle Amministrazioni socie al fine di accelerare ed incrementare le proprie responsabilità precipue, e quelle degli altri soggetti pubblici territoriali, nell'azione di governo dei fattori di crescita e coesione sociale territoriali, nel potenziamento e qualificazione dell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, nella moltiplicazio-

ne di impatti positivi ed equilibrati, a livello comprensoriale, delle funzioni anche associate da esse promosse.

La Società Consortile opererà nell'ambito del quadro delle politiche e delle programmazioni territoriali, regionali ed europee avvalendosi per i suoi scopi anche delle risorse programmate nell'ambito di tale quadro di riferimento.

La società consortile potrà, pertanto, nell'ambito del proprio oggetto sociale:

- a) elaborare piani, programmi e progetti di sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo agli effetti diretti ed indiretti di creazione e consolidamento di attività imprenditoriali, in tutti i settori dell'economia, e di infrastrutture territoriali;
- b) sostenere attività di verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati e delle azioni ed interventi promossi da altri soggetti, locali e non, che impattino nel territorio;
- c) svolgere funzioni associate per il Marketing Territoriale, in grado di garantire l'emersione dei fattori competitivi dell'Area Nord-barese Ofantina verso imprese esterne all'area, anche straniere, per favorirne l'orientamento e la localizzazione di investimenti economici e produttivi nell'area facilitando forme di partenariato economico ed istituzionale, e verso le imprese locali nei processi di integrazione europea e di internazionalizzazione, anche operando con forme di Comunicazione integrata dell'identità competitiva territoriale attraverso la definizione di prodotti editoriali, la promozione dell'utilizzo delle tecnologie ICT, e la realizzazione di eventi in grado di sostenere gli stessi fattori competitivi, consolidare identità positive nella popolazione locale e negli osservatori esterni all'area, diffondere i risultati migliori delle politiche ed azioni intraprese, esaltare i punti di forza territoriali, individuarne le debolezze;
- d) promuovere iniziative relative a programmi di cooperazione territoriale, regionale, interregionale ed internazionale, con la definizione di programmi, azioni e progetti con gli altri territori, sia quelli di prossimità che su scala globale, per meglio garantire effetti positivi, al livello del proprio territorio, dei fenomeni di globalizzazione economica e sociale;
- e) sostenere e promuovere lo sviluppo e la creazione di attività economiche volte a creare nuova occupazione ed ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazione delle imprese;
- f) definire azioni di capacity building e formative delle risorse umane del territorio favorendo i processi di accrescimento delle competenze ed arricchimento professionale;
- g) favorire il consolidamento del Capitale Sociale Locale e delle reti di cooperazione, istituzionale ed operativa, fina-

lizzate al miglioramento globale del potenziale sociale e territoriale, tra gli attori sociali ed istituzionali del territorio anche attraverso forme integrate di partnership pubblico-private;

h) promuovere l'Animazione territoriale per lo Sviluppo Locale con attività di accompagnamento e promozione della partecipazione diffusa alla formulazione di strategie, piani, programmi ed azioni di sviluppo territoriale ed il sostegno alla diffusione di buone prassi partecipative;

i) promuovere l'integrazione delle politiche e dei programmi sovraordinati al territorio con azioni di analisi e promozione territoriale delle politiche europee, nazionali e regionali ed incardinamento delle prospettive e dei bisogni del territorio e delle istituzioni pubbliche locali nelle scelte di programmazione superiore, garantendo effetti di sostegno ai soggetti pubblici e privati nei processi di modernizzazione territoriale, di corretto uso del territorio e di diffusione dell'innovazione;

l) attivare funzioni di Osservazione dei principali fenomeni sociali ed economici territoriali in tempo reale, ai soggetti pubblici e privati, informazioni ed elementi di conoscenza atti a fondare scelte e strategie più opportune e sostenibili nel tempo.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Società Consortile potrà, a titolo esemplificativo:

promuovere e/o stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni per la gestione, a titolo esemplificativo, di accordi e convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinate a sostenere lo sviluppo economico e sociale in tutti i settori dell'economia e della società;

promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni a livello nazionale ed internazionale per la gestione di sovvenzioni destinate a cofinanziare iniziative economiche nell'area, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;

svolgere, anche attraverso professionalità specializzate, attività istruttoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

supportare la realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione e lo sviluppo delle imprese, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica ed attraverso servizi di assistenza;

monitorare le iniziative di sviluppo promosse e quelle comunque in corso di attuazione sul territorio;

favorire l'accessibilità delle Amministrazioni sociali, degli altri attori pubblici privati del territorio alle risorse ed

agli incentivi comunque programmati per la realizzazione di interventi pubblici, di infrastrutture, lo sviluppo dell'occupazione e delle imprese locali;

promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, workshop, seminari, iniziative formative, finalizzate alla conoscenza e diffusione dell'esperienza e delle attività del Patto Territoriale ed alla animazione dello sviluppo del territorio Nord Barese-Ofantino;

agevolare i processi decisionali e di programmazione strategica delle Pubbliche Amministrazioni Locali;

acquistare, vendere o permutare beni di qualsivoglia natura;

operare presso il debito Pubblico e presso la Cassa Depositi e Prestiti e presso Uffici Postali;

instaurare od estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi ed affidamenti, richiesta di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili;

ricorrere a forme di finanziamento con istituti di credito, banche sociali e privati, concedendo, ove del caso, le opportune garanzie reali e personali;

promuovere e/o coordinare la realizzazione dei lavori pubblici secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di project financing ed altre modalità di finanza innovativa.

Tutte le suddette attività dovranno sempre risultare strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e, per quelle a carattere meramente finanziario, non potranno comunque mai essere rivolte verso il pubblico (in conformità all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993) e da esse dovranno sempre risultare escluse quelle riservate ex leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e D.Lgs. n. 385/1993 e n. 58/1998 e s.m.i.

La Società, a richiesta delle Amministrazioni socie, potrà gestire servizi pubblici e di interesse pubblico, anche a rilevanza economica, in forma singola o in forma associata e su scala sovracomunale di cui al D. Lgs. 267/2000, assicurando alle stesse l'esercizio/potere del "controllo analogo" sul servizio e/o attività richiesta e resa, la cui forma e grado dovrà risultare da apposita convenzione.

#### **ARTICOLO 5**

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti pubblici, o partecipati interamente da Enti Pubblici, operanti nell'area nord barese ed ofantina

### **TITOLO III - CAPITALE - QUOTE - ESCLUSIONE E RECESSO**

#### **ARTICOLO 6**

In data 23 febbraio 2012, in forza di delibera assembleare ricevuta dal Notaio Giuseppe Catapano di Barletta, il capitale sociale - già risultante deliberato nella misura di Euro 74.152,00 (settantaquattromilacentocinquanta due virgola zero zero) e sottoscritto e versato in quella di Euro 77.064,00 (settantasettemilasessantaquattro virgola zero zero) a segui-

to di precedente delibera assembleare del giorno 11 marzo 2011 ricevuta dal Notaio Giuseppe Catapano di Barletta (Rep. n. 2493 - Racc. n. 1871) - è stato deliberato in aumento a pagamento per la misura di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) così portandolo alla deliberata misura di Euro 75.152,00 (settantacinquemilacentocinquantadue virgola zero zero), ferma restando - stante quanto innanzi precisato - l'invariata misura sottoscritta e versata di Euro 77.064,00. Detto aumento è stato deliberato a favore della Provincia BAT alla quale sono stati riconosciuti trenta giorni di tempo dalla predetta data di delibera del 23 febbraio 2012 per sottoscriverlo. Al Consiglio di amministrazione è stato dato ampio mandato affinché dia esecuzione alla predetta delibera ed in particolare affinché abbia cura di depositare l'attestazione di cui all'articolo 2481-bis, ultimo comma cod. civ. e provveda al conseguente aggiornamento - modificando l'indicazione del capitale sociale nominale - del presente articolo dello statuto sociale.

Ogni socio non potrà avere una partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale.

La società è inoltre dotata di un fondo di funzionamento (o consortile) le cui quote possono anche non rispettare la composizione del capitale sociale. L'entità e la composizione del fondo sono stabilite dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento ad uno o più esercizi sociali.

#### **ARTICOLO 7**

Ogni partecipazione è divisibile e cedibile, anche parzialmente, salve le limitazioni previste dalle presenti norme statutarie.

Ciascuna partecipazione dà diritto ad un voto che vale in misura proporzionale alla medesima partecipazione.

La qualità di socio è comprovata dal possesso di una partecipazione di qualsiasi misura essa sia; essa comporta adesione all'atto costitutivo, al presente statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea legittimamente assunte.

L'eventuale trasferimento di partecipazione a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'articolo 5 del presente statuto non ha efficacia nei confronti della società.

#### **ARTICOLO 8**

Qualora sia deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale, spetta a ciascun socio il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione già da esso posseduta, e salvo il diritto di prelazione per le partecipazioni rimaste non sottoscritte.

Il diritto di sottoscrizione dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

L'aumento del capitale sociale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, me-

diante l'offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

#### **ARTICOLO 9**

I versamenti delle porzioni di capitale non corrisposte al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle partecipazioni, saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai soci secondo le esigenze sociali.

A carico dei soci inadempienti nei pagamenti verrà applicata una maggiorazione pari all'interesse legale.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 10**

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, i soci:

a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) che compiano atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società consortile, o in contrasto con le finalità della stessa società;

c) che abbiano cessato la propria attività, siano state poste in liquidazione, siano state dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

All'esclusione, il socio escluso potrà conseguire il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione dell'esclusione, nei limiti di quanto effettivamente versato.

In considerazione della natura consortile della società, e dunque dell'inesistenza di riserve di accantonamento disponibili, il rimborso di quanto dovuto al socio escluso dovrà avvenire a mezzo di correlativo annullamento delle sue quote e proporzionale riduzione del capitale sociale, il tutto sempre al netto delle eventuali quote del fondo di funzionamento (o consortile) dovute e non versate.

#### **ARTICOLO 11**

E' consentito ai soci il recesso dalla società consortile.

Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Consiglio di Amministrazione della società. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Il recesso spiega effetti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello nel quale esso viene esercitato; ad esso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza

tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato.

In considerazione della natura consortile della società, e dunque dell'inesistenza di riserve di accantonamento disponibili, il rimborso di quanto dovuto al socio receduto dovrà avvenire a mezzo di correlativo annullamento delle sue quote e proporzionale riduzione del capitale sociale, il tutto sempre al netto delle eventuali quote del fondo di funzionamento (o consortile) dovute e non versate.

#### **ARTICOLO 12**

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'assemblea dei soci stabilirà la quota annuale contributiva dovuta dai singoli soci, quota che potrà essere determinata anche in misura non proporzionale alla partecipazione di ciascuno al capitale.

Il mancato pagamento del contributo annuale potrà essere causa di esclusione dalla società. I soci che hanno fatto richiesta di recesso sono dispensati dal pagamento della quota di fondo di funzionamento (o consortile) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello nel quale esso viene esercitato.

#### **TITOLO IV - ASSEMBLEE**

##### **ARTICOLO 13**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

##### **ARTICOLO 14**

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Quando a giudizio del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, esigenze eccezionali e giustificate lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta dei soci alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica) almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione e degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse

deserta.

Le assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale; il Consiglio di Amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purché in Italia.

#### **ARTICOLO 15**

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che risultino tali dal Registro delle Imprese almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione.

I soci intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza, da persona nominata dalla stessa assemblea.

L'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci presenti.

#### **ARTICOLO 16**

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

#### **ARTICOLO 17**

Salvi i casi in cui il Codice Civile o altre disposizioni, anche statutarie, prevedano apposite inderogabili maggioranze, le deliberazioni dell'assemblea il cui verbale è redatto dal Notaio, tanto in prima che in ulteriore convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 18**

Le deliberazioni delle assemblee, quando non è previsto per legge l'intervento del Notaio, debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 19**

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza calcolata in conformità dei precedenti articoli 16 e 17, non richieda la votazione per appello nominale o a scrutinio segreto.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, ma soltanto se nessun socio vi si oppone.

### **TITOLO V - AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 20**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre, cinque o sette membri, nei limiti disposti

dall'articolo 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea

#### **ARTICOLO 21**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente e il Vice Presidente, gli altri amministratori provvedono a nominare nel proprio interno i sostituti; qualora questi fossero stati designati dall'assemblea, tale sostituzione resterà disciplinata da quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 22**

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della rappresentanza organica del socio, al cessare di tale loro rappresentanza decadranno anche dalla carica di consiglieri dal momento in cui perviene la comunicazione di cessazione da parte del socio rappresentato e di detta comunicazione di cessazione il Consiglio tempestivamente, e comunque nella prima seduta utile, ne avrà preso atto. Al loro posto potranno essere nominati coloro che li avranno sostituiti nella rappresentanza, sempre con riferimento alle procedure di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 23**

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare ad uno o più componenti dello stesso specifici incarichi o funzioni.

#### **ARTICOLO 24**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere fatta con invito scritto e spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telegraficamente, o a mezzo fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta dei consiglieri alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica), da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

#### **ARTICOLO 25**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di questi ultimi, dal Consigliere più anziano

di età.

#### **ARTICOLO 26**

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità la proposta si intende non approvata.

#### **ARTICOLO 27**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione o revocazione, su compromessi e transazioni.

Agli amministratori, ed in particolare a coloro che saranno delegati di specifici incarichi o funzioni, potrà essere riconosciuta un'indennità o compenso, previa indicazione di massima dell'assemblea o ratifica della stessa in caso di urgenza o casi particolari, il tutto nei limiti delle disposizioni previste in materia tempo per tempo vigenti

I poteri e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per l'insieme delle attività svolte come "in house", sono assoggettati al "controllo analogo" esercitato dalle Amministrazioni socie sulle stesse. Le forme attraverso cui si svilupperà tale controllo sono definite da apposita deliberazione assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **ARTICOLO 28**

Il legale rappresentante della società, se autorizzato, può nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio stesso.

#### **ARTICOLO 29**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi rispettivi libri, tenuti a norma di legge, vengono firmati dal

Presidente della seduta e dal Segretario.

## **TITOLO VI - RAPPRESENTANZA**

### **ARTICOLO 30**

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di impedimento di questo, al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della società.

## **TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO**

### **ARTICOLO 31**

L'Organo Sindacale si compone, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2477 cod. civ., di uno o tre membri effettivi e, rispettivamente, di uno o due supplenti che sono rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

### **ARTICOLO 32**

Il compenso dei membri dell'Organo Sindacale è fissato, all'atto della nomina e per tutta la durata della carica, dall'assemblea che provvede di volta in volta a fissare anche il numero dei membri effettivi.

All'Organo Sindacale, all'atto della sua nomina, l'assemblea potrà delegare anche la funzione relativa al controllo contabile. In tal caso l'Organo Sindacale dovrà essere composto integralmente da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Per tale ulteriore funzione l'assemblea dei soci potrà stabilire eventualmente un ulteriore compenso che dovrà tenere conto della modalità di liquidazione prevista dalla tariffa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tempo per tempo vigente.

Nel caso tale funzione non venga delegata all'Organo Sindacale, l'assemblea potrà provvedere alla nomina anche di un Revisore Unico o società di revisione, ai quali verrà corrisposto un compenso pari al minimo previsto per tale funzione dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili tempo per tempo vigente e ai quali si applicano le norme previste dagli articoli 2409 ter2409 septies del Codice Civile.

L'organo di revisione è rieleggibile.

## **TITOLO VIII - BILANCIO**

### **ARTICOLO 33**

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

### **ARTICOLO 34**

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

**TITOLO IX - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E RINVIO**

**ARTICOLO 35**

La Società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto oltre che, ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale.

**ARTICOLO 36**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

**ARTICOLO 37**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con prevalenza, se applicabili, di quelle che disciplinano i Consorzi.

Firmato Giuseppe Tarantini.

Firmato Giuseppe Catapano notaio (L.S.).